



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

COPIA

Registro Generale n. 1083

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 233 DEL 23-08-2018

**Oggetto: INAGIBILITÀ della CHIESA DI SANTA FILOMENA (Foglio n. 19
Particella F_ Aggregato 00763.00 Edificio n. 011)**

IL SINDACO

PREMESSO che i gravi eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, hanno causato ingenti danni nel territorio del Comune di Penna San Giovanni, compromettendo la stabilità e la sicurezza di immobili pubblici e privati;

PRESO ATTO delle risultanze del sopralluogo eseguito in data 02/02/2017 da squadra di tecnici - rilevatori accreditati presso l'edificio denominato "Chiesa di Santa Filomena" e riportate nella Scheda per il rilevamento del danno ai Beni Culturali n. 001 del 02/02/2017, dalla quale si rileva il seguente giudizio di agibilità: "**Edificio INAGIBILE**";

RITENUTO necessario, in esito a quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo dell'immobile che presenta danni strutturali, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante "*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*";

VISTI gli artt. li 50 comma 5 e 54, commi 2 e 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

CONSIDERATO che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, la preventiva comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. li 7, 8 e 9 della legge n. 241/1990;

D I C H I A R A

L'INAGIBILITÀ della Chiesa di Santa Filomena, situata in via Umberto I n. 19, distinta catastalmente al Foglio n. 19 Part. F, a seguito dei gravi danni derivati dagli eventi sismici del 24 agosto e successivi, così come individuati nella Scheda per il rilevamento del danno ai beni culturali allegata e, per l'effetto;

ORDINA

Il divieto di accesso e di utilizzo dell'immobile sopra indicato, a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fino alla rimozione delle cause di pericolo attraverso l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino della sua agibilità strutturale.

DISPONE

1. che siano poste in essere tutte le misure necessarie alla tutela della pubblica incolumità nonché atte a garantire la conservazione della Chiesa, in quanto bene culturale tutelato e dei beni artistici in essa contenuti;
2. **di notificare il presente provvedimento a:**
 - **Don Francesco Cannella**, Parroco di Penna San Giovanni, Piazza del Municipio n. 15 (cod. fisc. CNNFNC39A09B727K);
3. di provvedere all'affissione della stessa all'ingresso principale dell'Edificio oggetto del provvedimento;
4. di trasmettere copia della presente ordinanza alla Prefettura di Macerata, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;

COMUNICA

Ai fini della revoca del presente provvedimento dovrà essere rimessa all'Ufficio Tecnico del Comune di Penna San Giovanni apposita relazione, redatta da tecnico abilitato, che **certifichi lo stato di agibilità dell'edificio**.

COMUNICA ALTRESÌ

Il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio telematico dell'Ente ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e – agli effetti dell'eventuale accertamento delle responsabilità penali – con la notifica ai singoli destinatari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro il termine di 30 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero al T.A.R. delle Marche entro il termine di 60 giorni dalla data di cui sopra.

Nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

FORMULA ESECUTIVA

Il presente atto – diventato efficace ed esecutivo conformemente alle previsioni degli articoli 21-*bis* e 21-*quater* della L. n. 241/1990 – deve essere portato ad esecuzione immediata.

Pertanto, chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle proprie competenze, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva dello stesso.

Li 23-08-2018

IL SINDACO
F.to STEFANO BUROCCHI

È copia conforme all'originale.

Li 15-09-2018

IL SINDACO
STEFANO BUROCCHI

Prot. n. 5203/2018

Pubblicazione Reg. n. 483 del 15-09-2018